

ALLEGATO 2A)



COMUNE DI
CAMPOLONGO MAGGIORE
Provincia di Venezia

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Con delibera di Giunta Comunale n. 92/07.09.2021 il Comune di Campolongo Maggiore ha approvato l'“**ACCORDO TRA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PROGETTO SOLLIEVO**” con Camponogara, Campagna Lupia, Fossò, Fiesso D'Artico, Dolo, Pianiga, Strà, Mira, Sant'Angelo di Piove di Sacco per il triennio 2022 – 2024 per lo svolgimento di attività ricreative, e di aggregazione per persone soggette a rischio di disagio ed isolamento sociale dovuto a disabilità psichica.

Con l'Accordo suddetto il Comune di Campolongo Maggiore è designato Comune Capofila e tenuto al conferimento dell'incarico alla Ditta che gestirà il Servizio.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dell'attività di aggregazione sociale denominata **PROGETTO SOLLIEVO** finalizzata a favorire processi di inclusione sociale individuale e di gruppo attraverso la relazione interpersonale, le capacità creative, espressive e manuali, e l'autonomia di persone a rischio di emarginazione ed isolamento sociale con disturbi o patologie psichiatriche cronicizzate.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del Servizio posto a base d'asta è di € 100.000,00 IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi dal 01.01.2022 al 31.12.2024.

Il costo orario posto a base d'asta è il seguente:

- **Operatore di Assistenza € 21,73 IVA esclusa**
- **Operatore Educatore € 24,45 IVA esclusa**

Ai sensi della *determinazione AVCP n. 3/ 2008* non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Pertanto, i costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenza devono intendersi pari a 0,00 (zero).

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del Servizio prevede l'impiego di Operatori Professionali così distinti:

- **OPERATORE D'ASSISTENZA con un minimo** di ore 17 di servizio e programmazione settimanali per 42 settimane
- **OPERATORE EDUCATORE per un minimo** di ore 17 di servizio e programmazione settimanali per 42 settimane

Le attività si svolgeranno presso l'immobile di via Passo Pordoi n. 3 a Campolongo Maggiore tutte le mattine da lunedì a venerdì, per un totale di 10 mesi all'anno, escluso agosto, vacanze natalizie e pasquali e ricorrenti.

Nel caso in cui nel corso del contratto di appalto il Comune capofila decida un ampliamento del Servizio, esso potrà avere luogo, con l'accordo della Ditta affidataria, anche in una sede secondaria, secondo le regole del presente capitolato.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene fissata in 36 mesi, dal **1.01.2022– 31.12.2024**.

Successivamente alla scadenza è previsto un eventuale rinnovo espresso alle stesse condizioni di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 12 del capitolato “**REVISIONE PREZZI**”, di durata pari a 36 mesi, con termine pertanto al 31.12.2027.

È facoltà del Comune avvalersi di proroga, fino ad un massimo di sei mesi, in ragione della necessità di svolgere la procedura per il nuovo affidamento, da chiedere alla Ditta mediante fax o PEC almeno un mese prima della naturale scadenza del contratto. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

E facoltà del Comune di Campolongo Maggiore recedere anticipatamente dal contratto, per esigenze organizzative o per soppressione del servizio o per variazioni essenziali nelle modalità di svolgimento dello stesso, con preavviso scritto di mesi tre, mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C., ed in ogni caso senza risarcimento alcuno.

CAPO II – PRESTAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA AFFIDATARIA

ART. 5 – PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio denominato Progetto Sollievo, volto più in generale a sostenere la promozione del benessere dei cittadini più fragili e quindi a contrastare processi di esclusione ed isolamento sociale, consiste nello svolgimento di attività a valenza ricreativa ed aggregativa finalizzata a sostenere le capacità personali e a promuovere il reinserimento nella rete sociale di persone con problematiche di tipo psichiatrico dotate di un discreto grado di autonomia, prive o carenti di reti familiari e amicali.

Pertanto le prestazioni del gruppo degli Operatori sono rivolte a favorire capacità e abilità personali relative alla dimensione relazionale, ricreativa, espressiva e manuale e più in generale del tempo libero e devono essere svolte nell'ordine dell'accompagnamento e sostegno e non della sostituzione in modo da permettere l'emergere dei bisogni individuali e di gruppo dei partecipanti.

ART. 6 - METODOLOGIE DEL SERVIZIO

Le attività del Servizio sopra citato richiedono una metodologia di lavoro in grado di rispondere alle reali esigenze dei partecipanti e dovranno essere organizzate secondo una programmazione educativa elaborata dall'Equipe di lavoro formata da 1 Operatore Educatore ed 1 Operatore d'assistenza.

Al Comune capofila, tramite il Servizio Sociale, compete la direzione tecnico-organizzativa, il coordinamento generale e la verifica complessiva del Servizio.

Le problematiche che insorgessero durante l'attività del Servizio dovranno essere risolte in accordo con il Comune capofila onde assumere i necessari provvedimenti.

Art. 7 - ORARIO DI SERVIZIO

La Ditta affidataria si impegna ad assicurare il Servizio da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, e per la sola giornata del mercoledì dalle 9.00 alle 14.00. Per orario di servizio si intende esclusivamente quello svolto dal personale della Ditta affidataria per le prestazioni definite nel precedente art. 5.

CAPO III – PERSONALE ED ONERI DELLA DITTA AFFIDATARIA

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Ditta affidataria dovrà erogare i servizi indicati all'art. 5 mediante personale in possesso di adeguate qualifiche trattandosi di particolare categoria di utenza che necessita di attenzione e preparazione attinente alla tematica della salute mentale, nonché esperienza nei campi richiesti, da documentare unitamente ai curricula professionali.

Al fine di garantire un'ottimale gestione delle attività, la Ditta affidataria assicura, di massima, la continuità degli Operatori.

In caso di sostituzione dell'Operatore, il Comune capofila e la Ditta affidataria concorderanno tempestivamente le modalità della sostituzione.

La Ditta affidataria dovrà indicare un proprio Referente che disponga con immediatezza l'impiego di personale in caso di sostituzione, che dovrà essere sempre reperibile anche per poter notificare eventuali contestazioni.

E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di rilevare prioritariamente i lavoratori in servizio presso la precedente Ditta affidataria che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro.

ART. 9 – PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI

I dipendenti della Ditta affidataria devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica, mantenendo il massimo riserbo su tutto ciò di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.

La Ditta è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle disposizioni del presente articolo.

Il Comune capofila può richiedere la sostituzione, motivata, del personale impiegato nel caso in cui il comportamento non sia improntato a quanto previsto dal comma 1.

ART. 10 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La Ditta affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività di cui al presente appalto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi, per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi in vigore per il tempo in cui viene eseguito il servizio oggetto dell'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione.

Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte della Ditta aggiudicataria le eventuali documentate condizioni economiche di miglior favore maturate nel precedente rapporto d'impiego.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue l'aggiudicatario immediatamente dopo in graduatoria. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta.

Si evidenzia che durante lo svolgimento di tutto l'appalto la Ditta aggiudicataria deve mantenere una costante correttezza nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, correttezza che si esplica attraverso un regolare pagamento delle prestazioni lavorative in base al contratto applicato. Il mancato pagamento dei lavoratori nonché una non regolarità contributiva porterà all'immediata risoluzione del contratto.

La Ditta Affidataria ha l'obbligo di garantire, con oneri a proprio carico, la formazione e l'aggiornamento del Personale.

La Ditta Affidataria dovrà altresì attivare a favore degli Operatori in servizio opportune occasioni di supervisione al fine di elaborare le difficoltà inerenti il lavoro con la particolare tipologia dei soggetti partecipanti al Progetto Sollievo. Inoltre dovrà considerare eventuali incontri di verifica con i Servizi Sociali comunali.

ART. 11 – RESPONSABILITA' - ASSICURAZIONI

La Ditta affidataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni provocati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità sotto il profilo civile e penale. La Ditta affidataria è tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 626/1994, per quanto attualmente in vigore, e delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. La Ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo

del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 sopra richiamato. Inoltre si impegna a coordinare con l'Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

La Ditta dovrà essere coperta per l'espletamento del Servizio in oggetto da idonea assicurazione RCT per danni a cose o persone, causati, anche per dolo o colpa grave, dal personale che svolgerà il Servizio, al Comune ed agli utenti, con il massimale unico di almeno euro 3.000.000,00. Inoltre dovrà essere coperta da idonea assicurazione di responsabilità civile verso gli addetti (RCO), con il massimale unico di almeno € 3.000.000,00. Gli eventuali danni non coperti da assicurazione sono a carico della Ditta affidataria. Al momento della sottoscrizione del contratto, la Ditta affidataria dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni.

CAPO IV – RAPPORTI ECONOMICI

ART. 12 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione per l'erogazione del servizio si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. È dovuta la revisione annuale del prezzo sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'ISTAT, a decorrere dal secondo anno di servizio.

ART. 13 – PAGAMENTI

Il Comune di Campolongo Maggiore corrisponderà mensilmente alla Ditta il corrispettivo delle prestazioni rese, determinato in sede di aggiudicazione, su presentazione di regolare fattura elettronica Cod. Univoco VZQNLP.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal presente capitolato.

CAPO V – VIGILANZA E PENALI

ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e della normativa vigente.

ART. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ritenendo che la particolare tipologia del servizio, nonché la fragilità dell'utenza cui è rivolto lo stesso, richiedano una specifica preparazione professionale e tecnica e caratteristiche di affidabilità professionale e morale dell'impresa e dei soggetti che erogano il servizio, è vietato alla Ditta appaltatrice di subappaltare ad altri, il servizio appaltato, sotto pena della perdita della cauzione e della risoluzione del contratto, salvo il risarcimento, a favore del committente, di eventuali ulteriori danni. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 16 – DECADENZA E REVOCA DELL'APPALTO

La Ditta appaltatrice potrà essere dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale e assicurativo a favore del proprio personale;
- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto.

ART. 17 - RECESSO

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per l'annualità in corso e l'ammontare delle attività eseguite.

ART. 18 – INADEMPIENZA, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza della Ditta agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà alla Ditta mediante raccomandata A/R diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente detti termini, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità (inviando una Pec);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti (anche cumulabili tra loro):

- a) Reiterati ritardi o uscite anticipate, non autorizzate, del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 200,00.
- b) Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza: € 400,00.
- c) Mancata realizzazione della formazione e aggiornamento professionale: € 500,00
- d) Mancata effettuazione del servizio per responsabilità della Ditta: € 500,00.
- e) Inosservanza di norme e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 1.000,00.

Il soggetto appaltante si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Il soggetto appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta. In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tal caso la Ditta è obbligata al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di risolvere il contratto con solo preavviso scritto inviato con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell'ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

Il soggetto appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. previa comunicazione scritta all'appaltatore anche nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- cessione del contratto a terzi e/o subappalto del servizio;

- reiterata violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- risultati positivi degli accertamenti antimafia svolti presso la competente Prefettura;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicataria;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;

Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo previsto per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta senza bisogno di diffide formali.

L'Amministrazione Comunale procederà inoltre ad introitare il deposito cauzionale e la Ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

CAPO VI - VARIE

ART. 19 - ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

I rapporti fra questo Ente e la Ditta affidataria del Progetto Sollievo saranno disciplinati da apposito contratto.

ART. 20 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Come indicato all' art. 4 viene stabilito che le prestazioni previste dal presente capitolato speciale dovranno essere rese presumibilmente a partire dal 1.1.2022.

Dalla data di ultimazione delle prestazioni, decorreranno i termini per la redazione del Certificato di avvenuta verifica di conformità nei casi previsti dall'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

ART. 21 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' FINALE E RELATIVO CERTIFICATO

All'ultimazione delle prestazioni, l'Amministrazione eseguirà l'Attestazione di conformità finale, al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di attestazione di regolare esecuzione accerteranno altresì che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Il certificato di verifica di conformità verrà emesso non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il Certificato di verifica di conformità, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il Certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per la sua accettazione all' Appaltatore, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso.

Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Se, in sede di verifica di conformità, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, la Ditta appaltatrice verrà invitata a fornire dette prestazioni, compiute a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito.

In difetto, l'Amministrazione committente farà eseguire da altra Ditta le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Qualora le prestazioni relative alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica di conformità comportassero comunque danni ad altre prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere e/o prestazioni danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Amministrazione qualora questa avesse preferito fare eseguire dette attività di ripristino da altra Ditta.

L'Amministrazione non resterà comunque gravata da onere alcuno.

Con l'approvazione della verifica di conformità e del relativo Certificato, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore dell'importo risultante dalla relativa liquidazione.

ART. 22 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 23, e la comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la Ditta affidataria costituirà in favore del Comune di Campolongo Maggiore una fideiussione bancaria nella misura del 10% dell'importo di affidamento. Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata del servizio e verrà restituito dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto dipendente dall'esecuzione del contratto.

ART. 24 – RISPETTO REGOLAMENTO 2016/679/UE – GDPR

L'affidatario è tenuto all'osservanza del Regolamento 2016/679/UE - GDPR e ss.mm.ii. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori del servizio l'affidatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio.

ART. 25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale appalto.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la "filiera" delle imprese.

ART. 26 - SPESE TASSE ED ONERI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Art. 27 - SEDE LEGALE

Ai fini del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Sede Municipale del Comune di Campolongo Maggiore.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto di affidamento sarà competente il Foro di Venezia. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 – NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice civile ed alla normativa vigente in materia.

Campolongo Maggiore li 01.10.2021

**IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
Dr.ssa Grazia Burattin**